

1

[REDACTED]

Dispositivo pubblicato in udienza con contestuale motivazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2° Sezione Lavoro

nella persona del giudice A. [REDACTED] N. [REDACTED] all' udienza del 27-11-2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Manno e Paolo Gentili

ricorrente

E

A.T.A.C. Spa - Azienda per la mobilità, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall' avv. F. [REDACTED]

C. [REDACTED]

resistente

CONCLUSIONI

Come da ricorso introduttivo e comparsa di risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

Ritiene questo giudice di aderire alla giurisprudenza della SS CU della Corte di Cassazione (sent. n.20074-10) che ha ritenuto che il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici

00

di anzianità di cui all'art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione.

In particolare, la Corte ha osservato: che gli aumenti periodici della retribuzione (c.d. scatti di anzianità) sono un istituto non previsto dalla legge e quindi interamente rimesso alla regolamentazione collettiva; che, a fronte della menzionata normativa legale, c'è una normativa contrattuale, che nel regolamentare appunto gli scatti di anzianità del lavoratore, ha escluso dal computo dell'anzianità utile il periodo del contratto di formazione lavoro; che tale è l'art. 7, lett. c), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 per gli autoferrotranvieri (analogamente dispone l'art. 17 c.c.n.l. per i ferrovieri del 2003), che esclude, appunto, il diritto del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare di aumenti periodici di anzianità con riferimento all'anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro; che, pertanto, entrambe le disposizioni si occupano delle conseguenze della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato sull'anzianità di servizio; che la previsione legislativa sancisce che il periodo di formazione e lavoro "è computato nell'anzianità di servizio" e la previsione collettiva prevede invece che "verrà computato nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità"; che il dato testuale dell'art. 3, commi 5 e 12, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio, è inequivocabile nel non limitare questa equiparazione agli istituti di fonte legale; che l'equiparazione (periodo di formazione e lavoro - periodo di lavoro ordinario) di carattere generale, non riferendosi specificamente ad alcun istituto giuridico né di fonte legale né di fonte contrattuale, opera a tutto campo perseguendo un'esigenza di riequilibrio e di contemperamento; che il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro; che l'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione; che, con riguardo agli istituti contrattuali, l'anzianità di servizio può valere tanto o poco - ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva - ma non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della

prescrizione legale suddetta, "sterilizzare" il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga; che il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale della normativa in esame la Corte di Cassazione ha osservato: che l'equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione: che, infatti, il lavoratore, una volta inglobata nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale suddetta; che, analogamente, non sarebbe possibile una disciplina differenziata in ragione della pregressa formazione, perché ciò integrerebbe la fattispecie di una discriminazione vietata (v., seppur sotto il profilo della discriminazione per l'età, la recente pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale (nella specie, austriaca) che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età) (Cass. SS UU citata); che l'orientamento adottato risponde ad una esigenza di riequilibrio, a tutela del lavoratore assunto mediante tale speciale tipo di contratto, degli aspetti di trattamento meno favorevole del rapporto rispetto alla disciplina generale, con conseguente manifesta infondatezza di ogni lesione dei principi di autonomia e libertà sindacale ex art. 39 Cost. (Cass.14229-11); che, in particolare, il principio enunciato non integra una immotivata e irrazionale interferenza del legislatore rispetto alle prerogative delle parti collettive in materia di trattamento retributivo di lavoratori, ma assolve, per ragioni di interesse generale alla funzione di consentire un coordinamento con la disciplina ordinaria di quella propria del contratto di formazione lavoro al fine di riequilibrare, attraverso previsioni di favore, la debole condizione del lavoratore assunto con questo tipo di contratto (Cass.16888-11).

L'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell' art.2948 cc è infondata.

Il termine è stato interrotto, ai sensi dell' art.2943 cc, il 8-11-2006 con il reclamo gerarchico e poi il 23-6-2009 con diffida ed infine con la notifica entro il successivo quinquennio del ricorso introduttivo del presente giudizio.

La prescrizione copre pertanto il periodo antecedente al 8-11-2001. Il credito controverso non rientra in tale periodo, avendo la parte azionato il diritto con decorrenza 12-6-2002, quando,

allo scadere del primo biennio, avrebbe dovuto cominciare a ricevere il relativo importo mensile.

Alla luce delle considerazioni esposte l' Azienda va condannata a computare il periodo di formazione e lavoro dal 12 giugno 2000 al 12 giugno 2002 ai fini degli aumenti periodici di anzianità, da percepire con decorrenza dal 12 giugno 2002, ed a corrispondere le relative differenze retributive, oltre accessori a norma di legge.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo anche in relazione al valore indeterminato della causa, seguono la soccombenza.

La parte opponente non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell' art.420 cpc. Tale comportamento è da ritenere ingiustificato in considerazione dell' integrale accoglimento della domanda proposta in sede monitoria. Conseguente che il giudice deve tenerne conto ai fini del giudizio. Ai sensi del combinato disposto degli artt.420 e 96 u.c. cpc, la parte suddetta va condannata al pagamento della somma di euro 800, così equitativamente determinata in misura pari alla entità delle spese processuali da liquidare per causa di importo corrispondente alla entità di ciascuna proposta conciliativa fino al momento della sua formulazione (cioè fino alla prima udienza).

P.Q.M.

condanna l' A.T.A.C. Spa - Azienda per la mobilità, in persona del legale rappresentante pt, a computare il periodo di formazione e lavoro dal 12 giugno 2000 al 12 giugno 2002 ai fini degli aumenti periodici di anzianità, da percepire con decorrenza dal 12 giugno 2002, ed a corrispondere le relative differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;

condanna l' A.T.A.C. Spa - Azienda per la mobilità, in persona del legale rappresentante pt, a rimborsare alla parte ricorrente il compenso per avvocati, che liquida in euro 800, e le spese per contributo unificato, che liquida in euro 18,50, oltre accessori di legge, da distrarre a favore dei procuratori antistatari avv.ti Paolo Gentili ed Alessandro Manno;

condanna l' Atac Spa - Azienda per la mobilità, in persona del legale rappresentante pt, ai sensi dell' art.96 u.c. cpc, al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 800.

Roma, 27-11-2012

IL CANCELLIERE C1

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27-11-2012
IL CANCELLIERE C1

Il Giudice

